



OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE...” E SS.MM. E II. MISURE INCENTIVANTI ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 16:50, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| Balesi Giorgio | a | Mandrelli Bruno | a |
| Bianchini Sport Massimiliano | a | Mari Romano | p |
| Blanchi Stefano | p | Menchi Marco | p |
| Borgiani Luciano | p | Menghi Anna | p |
| Carbonari Claudio | p | Meschini Giuliano | p |
| Carelli Luigi | p | Nascimbeni Fabrizio | a |
| Carlini Antonio | p | Netti Andrea | a |
| Castiglioni Pierfrancesco | a | Orazi Ulderico | p |
| Ciarlantini Gabriella | p | Pantana Deborah | p |
| Compagnucci Mauro | p | Pistarelli Fabio | p |
| Conti Fabio Massimo | p | Pizzichini Massimo | a |
| D'Alessandro Francesca | p | Renis Romeo | p |
| Del Gobbo Maurizio | p | Ricotta Narciso | p |
| Formentini Francesco | p | Romoli Maurizio | p |
| Garufi Guido | a | Sacchi Riccardo | p |
| Gasparrini Marco | p | Salvatori Uliano | p |
| Guzzini Marco | p | Savi Alessandro | a |
| Lattanzi Michele | p | Staffolani Daniele | p |
| Luciani Francesco | p | Tacconi Ivano | p |
| Machella Claudio | p | Tartabini Pierpaolo | p |

Risulta presente il Sindaco Carancini Romano

E' presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli e dagli scrutatori:

Menchi Marco
Orazi Ulderico
Tacconi Ivano



OGGETTO: Legge Regionale 8 ottobre 2009, n.22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie...” e ss.mm e ii.. Misure incentivanti all' applicazione della legge.

Premesso che la L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” - entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il 16.10.2009 ed avente validità di mesi 18 - prevedeva espressamente agli artt. 9.1 e 4.1 la possibilità per i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore, di limitarne l'applicabilità a determinati immobili o zone del proprio territorio “sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale” e di introdurre ulteriori deroghe ai parametri urbanistico-edilizi dei regolamenti edilizi ed alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali;

Preso atto che questo Comune, con propria deliberazione consiliare n. 96 del 26.11.2009, ha stabilito, tra l'altro:

- l'esclusione dall'applicabilità della legge regionale 22/2009, oltre alle zone “A” come stabilito dall'art. 4.5 della stessa, di alcune ulteriori porzioni del territorio comunale, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle stesse ed alla qualità diffusa del tessuto edilizio consolidato, consistente in manufatti di valore ambientale, meglio identificate nell'elenco indicato al punto 1 della delibera e nelle allegate planimetrie;
- l'esclusione degli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla **PL**) convenzionati successivamente alla variante generale approvata con DGR 766 del 13.03.1995 del 1995, con conseguente applicabilità della L.R. agli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla **pl**) convenzionati antecedentemente alla suddetta variante generale al PRG;
- l'introduzione di due ulteriori deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, quali la deroga alla densità edilizia e alle distanze minime dei fabbricati dai confini, rinviando ad ulteriore atto della G.C. la definizione delle modalità di calcolo della monetizzazione dovuta ai sensi dell'art. 1.8 della citata legge in caso di impossibilità di reperimento degli standards;

Che, pertanto, con successiva DGC n. 148 del 24.03.2010, sono state fornite alcune indicazioni operative in merito alle cessioni di aree a standards approvando una specifica formula per la quantificazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione;

Che, infine, con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Gestione del Territorio n. 349/15 del 19.04.2010 sono state fornite ulteriori precisazioni inerenti gli interventi residenziali ed extraresidenziali da eseguirsi in zona agricola;

Rilevato che, a seguito di entrata in vigore della L.R. n. 19 del 21.12.2010, comportante modifiche alla L.R. 22/2009 – che ne ha anche prorogato la validità temporale della stessa al 30.06.2012 – con DCC 14 del 31.01.2011 si è stabilito di :

1. limitare gli interventi di demolizione e ricostruzione nella zona omogenea A ai soli edifici che, realizzati dopo il 1° gennaio 1950, siano stati classificati di tipo D dal vigente Piano di Recupero del Centro Storico;
2. stabilire che la documentazione richiesta per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali (delibera assembleare di ripartizione della volumetria realizzabile) come precisata al punto 7 lett. B) della delibera di giunta 148/2010 non attiene agli interventi che utilizzano il limite del 20% riferito alla singola unità immobiliare;



Rilevato che, a tutt'oggi, trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore, la LR 22/2009 non sembra aver avuto la ipotizzata adesione sia per la oggettiva difficoltà di intervenire su un tessuto edilizio ormai saturo, nel quale resta piuttosto difficoltoso rispettare distacchi e densità edilizie imposte dagli strumenti urbanistici (seppur in parte derogati dalla norma regionale), sia per il particolare momento di difficoltà economica che sta attraversando il paese;

Considerato che, essendo obiettivo principale della legge regionale il riavvio delle attività edilizie, quest'Amministrazione ha invitato il competente Settore Tecnico a studiare eventuali modifiche agli atti deliberativi comunali al fine di favorire ulteriormente l'applicazione della legge regionale, utilizzando le previsioni derogatorie concesse dalla legge medesima;

Richiamato il documento istruttorio del responsabile del procedimento, nel quale si fa presente quanto segue:

Al fine di estendere l'applicabilità della L.R. 22/2009 e ss. mm. e ii. si ritiene di proporre, quali misure incentivanti all'esecuzione degli interventi l'ampliamento, a determinate condizioni, delle zone in cui sia ammessa l'applicazione della citata legge e la riduzione degli importi dovuti per la monetizzazione degli standard.

A) In merito all'ampliamento delle zone, si rammenta che la DCC n 96 del 26.11.2009 ha ritenuto “ *di escludere dall'applicazione della citata L.R. gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla PL) convenzionati successivamente alla variante generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.3.1995; pertanto la L.R. si applica agli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla pl) convenzionati antecedentemente alla suddetta variante generale al PRG...*”; tale limitazione trovava ragione nel non voler introdurre disparità nei rapporti e patti sorti fra i vari lottizzanti che potevano essere modificati da ulteriori volumetrie realizzabili solo dai proprietari degli edifici già ultimati.

In sede di verifica dell'applicabilità della L.R. si è constatato che in alcuni PL possono individuarsi situazioni in cui la lottizzazione, benché relativamente recente, può dirsi sostanzialmente conclusa se le opere di urbanizzazione sono ultimate e prese in consegna dal Comune ed i lotti risultano in buona parte edificati; lo stato di attuazione della lottizzazione risulterebbe in tal caso del tutto analogo a quello delle lottizzazioni antecedenti alla entrata in vigore della richiamata variante generale del PRG del 1995 (indicate con la sigla “**pl**”), nelle quali risulta possibile applicare la LR. Risulta, infatti, del tutto evidente che, in presenza di siffatte condizioni, l'esclusione degli edifici dal c.d. piano casa regionale non troverebbe giustificazione alcuna.

Si ritiene, quindi, opportuno ammettere formalmente l'applicabilità della L.R. citata anche ai PL convenzionati successivamente alla variante generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.3.1995, in caso di:

- scadenza del termine indicato di convenzione o in sua mancanza del termine di 10 anni dalla stipula;
- avvenuto completamento e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione;
- edificazione dei lotti superiore al 60% della volumetria ammissibile;



purchè la nuova volumetria non sia utilizzata per la creazione di nuove unità immobiliari e restando in ogni caso fermo il limite indicato all'art. 4.1 della L.R. citata, ovvero l'applicabilità ai soli fabbricati ultimati alla data del 31.12.2008.

Occorre, infine, precisare che le zone PEEP, benché oggetto di riadozione con atti deliberativi nell'anno 2005, sono state individuate all'interno del PRG sin dagli anni settanta, dal c.d. Piano Piccinato e quindi suscettibili di interventi ai sensi della LR 22/09.

B) Per quanto riguarda invece l'obbligo di versamento al Comune di una somma a titolo di monetizzazione in caso di accertata impossibilità di cessione delle aree a standards, si rammenta che con DGC n. 148 del 24.3.2010 sono stati determinati i criteri di calcolo "per l'individuazione delle quantità delle superfici a standards" ed approvata la formula per il calcolo delle somme dovute a titolo di monetizzazione:

$$M = S \times [(Iff \times VAL) + (Costo P \times 0,50) + (Costo VP \times 0,50)]$$

nella quale:

M = monetizzazione

S = superfici da cedere

Iff = indice di fabbricabilità fondiaria

VAL = valore area edificabile/mc edificabile

Costo P = costo realizzazione parcheggio

Costo VP = costo di realizzazione verde pubblico

Allo scopo di favorire ulteriormente il riavvio delle attività edilizie utilizzando la legge regionale, si ritiene possibile procedere ad una modifica dei criteri di calcolo delle somme da versare a titolo di monetizzazione, apportando una sensibile riduzione (minimo 60%) agli importi da versare.

La legge regionale n. 22/09, così come modificata con L.R. 19/2010, considera, infatti, le maggiori volumetrie realizzabili - pari al 40% della superficie/volumi attuali - aggiuntive rispetto a quelle effettuabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, fermo restando comunque che la densità edilizia non potrà superare i 5 mc./mq. come stabilito dalla DCC n 96 del 26.11.2009.

Si ritiene, quindi, opportuno ridurre, nella formula sopra riportata, il valore dell'Iff previsto dallo strumento urbanistico e introdurre un ulteriore elemento perequativo che permetta di modulare l'individuazione dell'Iff, laddove il limite di 5 mc./mq. non consenta di sviluppare interamente l'incremento del 40%. In tal caso l'individuazione dell'Iff deve tener conto dell'effettivo incremento volumetrico possibile, ovvero indicando nei 3,57mc/mq l'Iff esistente (massimo) che ammette il possibile incremento del 40% (raggiungendo così il tetto dei 5mc./mq). Conseguentemente è possibile modificare la formula generale di calcolo dell'Iff:



$$\frac{V_m - V_e}{S}$$

Dove:

V_m= volume massimo realizzabile

V_e= volume esistente

S= superficie dell'area

Nella quale per Iff esistente $\leq 3,57$ mc/mq, si assume inderogabilmente $V_m - V_e = 40\% V_e$.

Rilevato che, in caso di accoglimento delle proposte presentate, occorre procedere:

per quanto riguarda il punto A) alla modifica parziale di quanto stabilito al punto 2 della DCC 96/2009 inerente l'esclusione di tutti i **PL** dall'ambito di applicazione della L.R. 22/2009 e ss. mm. e ii., precisando che :

“sono esclusi dall'applicazione della L.R. 22/2009 e ss. mm. e ii. gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla **PL**) convenzionati successivamente alla variante generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.3.1995 ad eccezione di quelli inseriti in quelle lottizzazioni, pur identificate con la sigla **PL**, in cui siano trascorsi almeno dieci anni dal convenzionamento, siano state completate e prese in consegna le opere di urbanizzazione primaria e che risultino edificate per almeno il 60% della volumetria prevista, purchè la nuova volumetria non sia utilizzata per la creazione di nuove unità immobiliari e resti in ogni caso fermo il limite indicato dall'art. 4.1 della L.R. citata, ovvero l'applicabilità ai soli fabbricati ultimati alla data del 31.12.2008”;

per quanto riguarda il punto B) alla riduzione, nella formula approvata con DGC n. 48 del 24.3.2010 relativa al calcolo della monetizzazione del valore Iff per tener conto della sola potenzialità edificatoria indotta dall'applicazione del piano casa nella misura massima esprimibile, come di seguito indicato

$$\frac{V_m - V_e}{S}$$

Dove:

V_m= volume massimo realizzabile

V_e= volume esistente

S= superficie dell'area

Nella quale per Iff esistente $\leq 3,57$ mc/mq, si assume inderogabilmente $V_m - V_e = 40\% V_e$

Ribadito, infine, quanto stabilito al punto 5 della DGC 148/2010 in ordine alla iscrizione in appositi capitoli di bilancio dei proventi derivanti dalla monetizzazione relativa al piano casa regionale;

Dato atto che per quanto riguarda l'applicabilità al territorio comunale della L.R. 22/2009 di riavvio della attività edilizie, come modificata dalla L.R. 19/2010, resta valido tutto quanto già deliberato e disposto con i richiamati atti DCC n. 96 del 26.11.2009, DGC n. 148 del 24.03.2010, DCC 14 del 31.01.2011 e con determinazione dirigenziale n. 349/15 del 19.04.2010, ad esclusione di quanto espressamente modificato con il presente atto ;

Ciò premesso si sottopone al Consiglio, per le determinazioni di competenza, la seguente proposta;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Preso atto di quanto contenuto nel documento istruttorio dei Settori Edilizia e Urbanistica dei Servizi Tecnici comunali;

Condivise le motivazioni in ordine alla necessità di favorire l'applicazione della legge regionale utilizzando le previsioni derogatorie concesse dalla legge medesima, avuto riguardo alla difficile situazione generale del paese ed in particolare del settore edilizio;

Condivise in particolare le proposte di estensione dell'applicabilità della legge regionale ai PL convenzionati successivamente alla variante generale al PRG risalente al 1995 alle condizioni indicate nel documento istruttorio e di riduzione del coefficiente IFF nel calcolo delle somme dovute a titolo monetizzazione per tener conto della sola potenzialità edificatoria indotta dall'applicazione del piano casa nella misura massima esprimibile;

Sentita la relazione dell'Assessore Pantanetti sulla base del documento istruttorio sopra riportato;

Aperta la discussione sull'argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito verrà inserita in allegato all'originale e pubblicata sul sito web del Comune;

Registrato l'intervento del consigliere Carelli del Pd a nome della Commissione consiliare III;

Considerato che l'Assessore Pantanetti rinuncia alla replica;

Dato atto che il consigliere Carelli del Pd illustra il seguente emendamento:

“.....”

Il seguente emendamento scaturisce dall'esame formulato dalla Commissione III nelle sedute del 21 ottobre e 24 ottobre.

1. Nella deliberazione, a causa di mero errore materiale, al numero 3,75 mc/mq va sempre sostituito il numero 3,57 mc/mq.
2. Nella formula l'espressione “Vm = Volume massimo realizzabile” è sostituita dall'espressione “Vm = volume attuale + ampliamento” e “Ve = volume esistente” è sostituito da “Ve= volume attuale”.
3. A ex pag.4 dopo il primo capoverso e prima del penultimo capoverso va aggiunto il seguente periodo: “Precisato che tale formulazione si applica all'intero disposto della norma, anche nei casi in cui si ricorre al semplice aumento volumetrico e non già alla totale demolizione e ricostruzione. In tal caso i parametri che vengono inseriti sono quelli indicati dalla norma sempre con riferimento al fondo interessato”.

f.to Carelli

“.....”

Rilevato che sull'emendamento il dirigente dei Servizi Tecnici esprime parere favorevole di regolarità tecnica e il Segretario generale parere favorevole in ordine alla conformità all'azione amministrativa;

La seduta è momentaneamente presieduta dal Vice Presidente Pantana

*Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Ballesi, Garufi
Esce il consigliere Compagnucci*

Aperta la discussione sull'emendamento, considerato che nessun consigliere prende la parola, il Presidente lo pone ai voti alla presenza dei consiglieri:



Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carbonari – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Orazi – Pantana – Pistarelli – Renis – Ricotta – Romoli - Sacchi – Salvatori - Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE PALESE sull’emendamento

| | |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | n. 33 |
| Consiglieri astenuti | n. 12 – PdL – Lista Ballesi, MènC – Menghi – Conti – Salvatori |
| Consiglieri votanti | n. 21 |
| Voti favorevoli | n. 21 – gruppi di maggioranza – Tacconi |

Entra in aula il consigliere Bianchini

Aperta da parte del Presidente la fase della dichiarazione di voto e considerato che nessun consigliere interviene il Presidente pone a votazione la proposta così come emendata alla presenza dei consiglieri:

Ballesi – Bianchini - Bianchi – Borgiani – Carancini – Carbonari – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini - Orazi – Pantana – Pistarelli – Renis – Ricotta – Romoli - Sacchi – Salvatori - Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE PALESE sulla proposta emendata

| | |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | n. 34 |
| Consiglieri astenuti | n. 12 – PdL – Lista Ballesi, MènC – Menghi – Conti – Salvatori |
| Consiglieri votanti | n. 22 |
| Voti favorevoli | n. 22 – gruppi di maggioranza – Tacconi |

Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dei Servizi Tecnici, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare 3^a riunitasi in data 24 ottobre 2011;

Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

1) Adottare, allo scopo di favorire l’applicazione della legge regionale L.R. 8 ottobre 2009, n.22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie...”, così come integrata e modificata con L.R. n. 19 del 21.12.2010, le seguenti nuove determinazioni, che sostituiscono parzialmente quanto stabilito con le delibere di seguito indicate.

2) Modificare il punto 2 della delibera consiliare n. 96 del 26.11.2009, al fine di estendere l’applicazione della L.R. 22/2009 e ss.mm.e ii. anche ai **PL** convenzionati dopo il 1995 alle condizioni indicate, sostituendolo integralmente come di seguito indicato:

“Escludere dall’applicazione della L.R. 22/2009 e ss. mm. e ii gli edifici ricompresi nei piani di lottizzazione (identificati con la sigla **PL**) convenzionati successivamente alla variante generale al PRG approvata con DGR 766 del 13.3.1995 ad eccezione di quelli



inseriti in quelle lottizzazioni, pur identificate con la sigla **PL**, in cui risultino trascorsi almeno dieci anni dal loro convenzionamento, risultino edificate per almeno il 60% della volumetria prevista e dove le relative opere di urbanizzazione primaria risultino completate e prese in consegna da parte del Comune, purchè la nuova volumetria non sia utilizzata per la creazione di nuove unità immobiliari, restando in ogni caso fermo il limite indicato all'art. 4.1 della L.R. citata ovvero l'applicabilità ai soli fabbricati ultimati alla data del 31.12.2008.

3) Ridurre, nella formula approvata con DGC n. 148 del 24.3.2010 relativa al calcolo della monetizzazione delle somme dovute al Comune in caso di impossibilità di cessione aree a standards come stabilito dall'art. 1.8 della L.R. citata, il valore Iff al fine di tener conto della sola potenzialità edificatoria indotta dall'applicazione del piano casa nella misura massima esprimibile, come di seguito indicato :

$$\frac{V_m - V_e}{S}$$

Dove:

V_m= volume attuale + ampliamento

V_e= volume attuale

S= superficie dell'area

nella quale per Iff esistente $\leq 3,57$ mc/mq. si assume inderogabilmente $V_m - V_e = 40\% V_e$.

4) Di dare atto che in esecuzione dell'emendamento approvato, con specifico riferimento al punto 3 che recita: "A pag. 4 dopo il primo capoverso e prima del penultimo capoverso va aggiunto il seguente periodo - *Precisato che tale formulazione si applica all'intero disposto della norma, anche nei casi in cui si ricorre al semplice aumento volumetrico e non già alla totale demolizione e ricostruzione. In tal caso i parametri che vengono inseriti sono quelli indicati dalla norma sempre con riferimento al fondo interessato* -, si intende corrispondentemente modificato anche il documento istruttorio, come espressamente riportato in deliberazione.

5) Stabilire che tali nuove determinazioni abbiano effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione.

6) Dare atto che in merito all'applicabilità al territorio comunale della L.R.22/2009 di riavvio delle attività edilizie, come modificata dalla L.R. 19/2010, resti valido, ad eccezione di quanto stabilito ai precedenti punti 2 e 3, tutto quanto già deliberato e disposto con i richiamati atti DCC n. 96 del 26.11.2009, DGC n. 148 del 24.03.2010, DCC 14 del 31.01.2011 e con determinazione dirigenziale n. 349/15 del 19.04.2010.

I Responsabili del procedimento
F.to Arch M. Bonotti Arch. F. Torresi

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. ing. Cesare Spuri

Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. ssa Antonella Petrocelli



am
s:_segreteria consiglio\segrcons\anno2011\dconsiglio\dc110163.rtf

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Romano Mari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 10.11.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata lì 10.11.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata lì 10.11.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli

INVIO ATTI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario Generale | <input type="checkbox"/> Servizio Demografico |
| <input type="checkbox"/> Servizio Affari Generali | <input type="checkbox"/> Servizio Entrate |
| <input type="checkbox"/> Servizio Attività Produttive | <input type="checkbox"/> Servizio Finanziario |
| <input type="checkbox"/> Servizio Attività sportive, scolastiche e della partecipazione | <input type="checkbox"/> Servizio Personale |
| <input type="checkbox"/> Servizio Comunicazione | <input type="checkbox"/> Servizio Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Servizio Cultura | <input type="checkbox"/> Servizi alla Persona |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Servizi Tecnici (esecuzione) |